

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

PREMESSO CHE

l'articolo 9 della Costituzione italiana attribuisce alla Repubblica la *“tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”* (secondo comma) e *“la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni* (terzo comma);

l'articolo 32 stabilisce che la Repubblica tutela *la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività* (...);

il novellato articolo 41 della Costituzione italiana afferma che l'iniziativa economica (...) *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente,* (...);

l'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea recita: *“[L'UE] Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato (...) su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”*;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 35 *“Protezione della salute”* dispone che *“Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”*;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 37 *“Tutela dell'ambiente”* afferma che *“Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*;

l'articolo 4, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che *“l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori (...) lett. e) ambiente (...)*;

l'articolo 6, lettera a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, stabilisce che rientrano tra le competenze dell'UE *“tutela e miglioramento della salute umana”*;

l'articolo 9 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea *“nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la (..) tutela della salute umana”*;

l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che *“le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”*;

l'articolo 168, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede che *“Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”*;

l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita: *“La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a*

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

l'articolo 9 “Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” dello Statuto della Regione Lazio stabilisce che “La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria”;

l'articolo 50 della Costituzione della Repubblica italiana dispone che “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”;

l'articolo 44 “diritto di petizione” della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che “Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo”;

l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che “i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: (...) d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo;

l'articolo 24, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227”

l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita “Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente”;

l'articolo 65, primo comma, dello Statuto della Regione Lazio stabilisce che “chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità”;

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che approva il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce “Norme in materia ambientale”;

la legge della Regione Lazio n. 13 del 2019, recante “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, istituisce strumenti di prevenzione e risanamento in caso di semplici alterazioni delle matrici ambientali;

TENUTO CONTO CHE

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, intervenuto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2022, il Sindaco di Roma è stato nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 421 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss. mm. ii., Commissario Straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

l'articolo 13 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ha attribuito al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze relative alla gestione dei rifiuti assegnate alle Regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, sentita la Regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

con ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica (di seguito ordinanza commissariale) n. 7 del 1 dicembre 2022 è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

con ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica n. 8 del 1 dicembre 2022 sono state disposte attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

con ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica n. 27 del 16.11.2023 è stato disposto il *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'"Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate l'anno di rifiuti; b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati";

CONSIDERATO CHE

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

del regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce gli obiettivi ambientali previsti dal principio *Do No Significant Harm* (DNSH) correlati agli accordi internazionali come l'accordo di Parigi e il *Green deal* europeo;

l'articolo 9 del Regolamento soprarichiamato definisce gli Obiettivi ambientali: *a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;*

lo stesso Regolamento, recita all'art. 13, co. 1: *“Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se: [...] j) riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti”;*

l'articolo 17 del succitato Regolamento individua le fattispecie di attività economica che arrecano danno significativo agli obiettivi ambientali ex articolo 9: *a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; (...) d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente; e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio (...);*

il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») vincola l'UE a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e fissa un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

le quattro Direttive - c.d. “Pacchetto Economia Circolare” - (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; (UE) 2018/850, in materia di discariche (UE); 2018/851 relativa ai rifiuti e (UE) 2018/852) tema di imballaggi e rifiuti da imballaggio hanno integrato, tra l'altro, i seguenti elementi principali:

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

un obiettivo comune dell'UE del 65 % per il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035 (del 55 % entro il 2025 e del 60 % entro il 2030), non più riferito alla sola raccolta;

un obiettivo comune dell'UE del 70 % per il riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio entro il 2030;

un obiettivo vincolante di riduzione del collocamento in discarica a un massimo del 10 % dei rifiuti urbani entro il 2035, nel cui ammontare vanno annoverati anche il TMB (Trattamento Meccanico Biologico), o TM (Trattamento Meccanico), nonché l'incenerimento di rifiuti urbani - così definito laddove non raggiunga le soglie di recupero energetico, come accade spesso alle nostre latitudini, in quanto per ragioni climatiche non vengono realizzati sistemi di recupero dell'energia termica;

il divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2023 e per i rifiuti tessili e i rifiuti domestici pericolosi entro il 2025;

il D. Lgs. N.116/2020 ha recepito nel quadro normativo nazionale quanto stabilito nel Pacchetto Economia Circolare di cui sopra.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

La combustione di rifiuti indifferenziati a temperature di 900-1000 gradi, come avviene negli inceneritori, produce emissioni che si diffondono nell'ambiente con effetto tossico sulla salute umana, tali le sostanze volatili (fumi), diossine, metalli pesanti, particolato (PM: PM 10 inferiore a 10 micron; PM 2,5 inferiore a 2,5 micron) e particelle ultrafini (inferiore a 0,1 micron);

una vasta letteratura <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12939> ha ormai collegato l'emissione di questi prodotti della combustione con moltissime patologie tumorali e non, e in relazione ai bambini, l'aumento dei parti prematuri, della nascita di neonati di basso peso, ed un aumento delle malformazioni;

i dati dello STUDIO SPOTT, relativo all'inceneritore di Torino entrato in funzione nel 2013, evidenziano che dopo 3 anni dall'avvio le popolazioni residenti in prossimità dell'impianto presentavano un aumento dei livelli di creatinina e microalbuminuria (danno renale), delle gamma GT (enzimi epatici), degli ormoni tiroidei FT3, FT4 (Report 10);

in relazione ai lavoratori occupati presso l'impianto, nei tre anni successivi all'entrata in funzione (Report 7), si è registrato un aumento nelle loro urine di metalli (manganese, platino, antimonio, berillio e piombo) ma questo risultato biologico inspiegabilmente non è stato considerato meritevole di controllo nel tempo ed il successivo monitoraggio avvenuto nei successivi 5 anni (Report 16) focalizzato esclusivamente sulla qualità dell'aria ha evidenziato un aumento di diossine, furani, PCB;

con riferimento ai cosiddetti inceneritori di nuova generazione lo studio *The True Toxic Toll - Biomonitoraggio sulle emissioni di incenerimento*, Repubblica Ceca, Lituania, Spagna, 2021 (Fondazione *Toxicowatch*, dicembre 2021) ha restituito quanto segue "l'analisi delle uova di gallina intorno agli inceneritori mostra che la maggior parte delle uova supera i limiti di azione dell'UE per la sicurezza alimentare, come regolato dal Regolamento Europeo 2017/644. I

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

regolamenti dell'UE sollecitano un'azione su queste posizioni delle uova campionate, per scoprire la fonte della contaminazione da POP, al fine di eliminare o - almeno - fare il possibile per ridurre al minimo le diossine (PCDD/F). Inoltre, un'elevata percentuale di uova supera il livello di sicurezza per il consumo. Se queste uova fossero destinate al mercato commerciale, avrebbero dovuto essere ritirate dal mercato”;

secondo tale studio “i risultati dell'analisi della vegetazione, degli aghi di pino e dei muschi mostrano elevati livelli di diossina in prossimità degli inceneritori e le persone che vivono nelle vicinanze degli inceneritori potrebbero essere minacciate coltivando ortaggi per il consumo”;

il rapporto ERAS LAZIO 2 colloca la discarica di Roncigliano tra le 5 discariche laziali con il più elevato tasso di inquinamento, assieme a quelle di Latina, Guidonia, Roma e Colferro;

le conclusioni del succitato rapporto precisano “Lo studio ha inoltre considerato solo la matrice aria, mentre non si può escludere un inquinamento a carico delle matrici acqua e suolo che per via alimentare può comunque arrivare all'uomo”;

con riferimento alla discarica di Roncigliano i dati rilevati da Arpa Lazio, CNR, Pontina Ambiente nel periodo 2010 - 2021 hanno rilevato 129 sforamenti dei limiti di legge; 76 per inquinanti inorganici: ferro, manganese, piombo, alluminio, antimonio, nichel, boro, mercurio, zinco; 53 superamenti per inquinanti organici cancerogeni (1,2-dicloropropano, 1,4-diclorobenzene, benzene, cloruro di vinile, dibromoclorometano, bromodichlorometano, trichlorometano, trichloroetilene);

il territorio risulta già fortemente compromesso e la realizzazione di un impianto di incenerimento a circa 800 metri dalla discarica aggraverebbe ulteriormente l'impatto sulla salute;

TENUTO CONTO CHE

nel rifiuto indifferenziato sono presenti ancora molti materiali riciclabili, come dimostrano varie esperienze europee, che possono essere tanto più facilmente recuperati quanto più avanzata è la raccolta differenziata della frazione umida;

il Piano rifiuti di Roma adottato con l'ordinanza commissariale 7/2022 fissa l'obiettivo del 54,9% di riciclaggio al 2035, contravvenendo alle disposizioni europee che prevedono almeno il 65%; si stima che l'80% del rifiuto indifferenziato sia recuperabile;

rispetto a quanto dichiarato pubblicamente, nel progetto dell'impianto si ipotizza una quota davvero minimale dell'energia termica prodotta, appena 1 MWt rispetto ai 250 MWt prodotti dalla combustione dei rifiuti e per un periodo di tempo assai limitato nell'arco dell'anno (circa 3 mesi);

era stata annunciata la realizzazione di una sezione di impianto per la cattura e stoccaggio della CO₂ emessa, peraltro sperimentale, che avrebbe limitato sensibilmente queste emissioni in atmosfera, nel bando di gara, tuttavia, si dichiara che saranno catturate in un anno appena circa 400 tonnellate, a fronte della quantità complessiva prodotta valutabile intorno a 400.000 tonnellate/anno (lo 0.1%)¹;

¹ Considerando l'elettricità prodotta pari a 652 GWh/a, le emissioni di CO₂ da inceneritori variano da 600 a 800 kgCO₂/MWh (valore intermedio fra impianti a ciclo combinato alimentati a gas (300 - 400 kgCO₂/MWh) ed impianti a carbone (900 - 1000 kgCO₂/MWh).

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

entro il 2026 la Commissione europea valuterà l'inserimento nel sistema ETS UE degli impianti di incenerimento rifiuti, che comporterà costi aggiuntivi collegati alle emissioni di CO₂; tali costi peseranno sensibilmente sui costi di gestione di un inceneritore, e dipenderanno dal "valore di mercato" delle quote di CO₂ stimabili in 100 euro t/CO₂;

le 400mila tonnellate di CO₂ emesse ogni anno determineranno un sovraccosto pari a 40 milioni di euro ogni anno, che in 30 anni di gestione portano ad un costo aggiuntivo di circa 1 miliardo 200 milioni di euro, cifra che sconvolge la sostenibilità economica dell'impresa (euro 7.432.700.000);

tali costi non sono compresi nel bilancio economico e finanziario del progetto e graveranno sui costi sostenuti dai romani per la TARI;

TENUTO CONTO INOLTRE CHE

la straordinaria bellezza dell'area caratterizzata per essere "cinta" da aree naturalistiche regionali protette (parco regionale dell'Appia antica, parco regionale dei Castelli Romani, Riserva naturale di Decima Malafede) e/o vincolate (Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina; Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area «Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana», nei comuni di Pomezia e Ardea; Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante dell'area sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM) denominata "La Campagna Romana tra la via Nettunense e l'Agro Romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarola e Laghetto)", area che con l'attuazione delle ordinanze commissariali subirebbe lesioni irreversibili delle peculiarità paesaggistiche e morfologiche del territorio, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla valorizzazione paesaggistica e della qualità ambientale;

la ricchezza delle produzioni agro alimentari, la presenza diffusa di aziende viti vinicole, le specialità di produzioni enogastronomiche rinomate a livello internazionale, per effetto dell'accumulo di tutti gli inquinanti, specialmente negli strati superficiali del suolo e non solo, porterebbe alla completa dissoluzione;

l'area costituisce un autentico attrattore culturale, meta di un crescente interesse turistico diversificato, anche internazionale, particolarmente importante per l'economia territoriale che le ordinanze commissariali comprometterebbero in maniera permanente con impatti ed effetti in termini economici conseguenti alla pesante perdita di posizioni nel circuito turistico-culturale;

questo straordinario patrimonio storico, culla della civiltà latina, e naturalistico (laghi Albano e Nemi, Castelli Romani, bacino idrografico del fiume Incastro) è investito e colpito dalle sopra citate ordinanze commissariali i cui impatti ne compromettono in maniera irreversibile le potenzialità provocando per l'intero territorio danni irreparabili;

CONSIDERATO INFINE CHE

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

l'attribuzione dei poteri commissariali al Sindaco di Roma è strettamente legata alle attività funzionali allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica ma che, all'esame e quindi sulla base dei documenti di gara di cui all'ordinanza commissariale n. 27/2023, l'impianto non potrà entrare in funzione in corrispondenza dell'anno giubilare essendone previsto il collaudo nel 2028;

non è stato concesso il dibattito pubblico previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 50/2016, richiesto nel mese di giugno 2023 dai Consigli comunali rappresentativi di 260.000 abitanti, come previsto dall'art. 3 comma 3 lett. c del D.P.C.M. n. 76/2018;

la raccolta differenziata nei primi due anni e mezzo di amministrazione capitolina è rimasta pressoché invariata e il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale non prevede azioni concrete che possano incidere per migliorare l'attività di raccolta, nell'ottica della prevenzione e del riciclo;

in relazione alla gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma risulta ancora pendente una procedura precontenziosa EU Pilot n. (2019) 9541 ENVI "*Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma*" che ha interessato il piano generale dei rifiuti di Roma adottato con la citata ordinanza commissariale n.7/2022 e specificamente l'impianto di incenerimento, cosiddetto termovalorizzatore, di Santa Palomba;

alcuni quotidiani nazionali il 30 marzo 2024 hanno diffuso la notizia dell'indagine, avviata dalla Procura di Roma su esposto denuncia anche di Comitati della scrivente Unione, in relazione al prezzo corrisposto da Ama per l'acquisto del terreno di Santa Palomba individuato per la realizzazione dell'impianto;

la Guardia di finanza da quanto riportato ha acquisito documentazione presso la sede di Ama in data 13 marzo 2024;

sull'acquisto del terreno da parte di Ama è inoltre pendente un'indagine della Corte dei conti;

lo scopo del principio di precauzione di derivazione europea è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente attraverso prese di posizione preventive in caso di rischio;

Il principio di precauzione prevede quindi che, laddove sussista una minaccia ad uno degli interessi tutelati dall'art. 191 citato, siano adottate misure appropriate per impedire che tale pericolo si concretizzi;

l'applicazione di tale principio ha investito ulteriori ambiti oltre quello ambientale compresa la protezione della salute;

il principio di precauzione è codificato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Codice dell'ambiente", che lo richiama all'articolo 3ter tra i principi generali che devono informare l'azione ambientale,

l'articolo 301 del citato codice dell'ambiente consacra tale principio stabilendo che in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione;

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

I Sottoscrittori di questa petizione popolare promossa dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore

CHIEDONO

Al Presidente del Consiglio dei ministri

di modificare le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 prevedendo l'abrogazione delle lettere a) e d) del comma 1 sulla base delle motivazioni ampiamente sviluppate nei considerando;

di intervenire presso il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica per sospendere, sulla base del principio di precauzione e tenuto conto dell'indagine in corso sull'acquisto del terreno per l'impianto, la procedura di cui alla citata ordinanza commissariale n. 27/2023 in quanto l'incenerimento dei rifiuti è in contrasto con gli obiettivi ambientali europei ed espone a forte rischio la salute delle persone.

Al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica

di trasmettere la presente petizione presso i rispettivi rami del Parlamento finalizzata alla modifica della disposizione di legge di cui all'articolo 13 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) prevedendo l'abrogazione delle lettere a) e d) del comma 1 sulla base delle motivazioni ampiamente sviluppate nella parte introduttiva;

di promuovere presso i rispettivi rami del Parlamento con il coinvolgimento dei gruppi parlamentari l'adozione di atti di indirizzo finalizzati a sospendere, sulla base del principio di precauzione e tenuto conto dell'indagine in corso sull'acquisto del terreno per l'impianto, la procedura di gara di cui alla citata ordinanza commissariale n. 27/2023 in quanto l'incenerimento dei rifiuti è in contrasto con gli obiettivi ambientali europei ed espone a forte rischio la salute delle persone;

di favorire ampio dibattito all'interno delle due Camere e l'adozione di iniziative legislative e non, dirette all'introduzione di una moratoria generale per nuovi impianti di incenerimento e rivedere i vigenti limiti di emissioni, non più sufficienti a tutelare la salute.

Al Presidente della Regione Lazio

di avvalersi delle prerogative che la disposizione di cui all'articolo 13 comma 2, secondo capoverso del citato articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022 attribuisce alla Regione Lazio ovvero della facoltà di esprimersi entro i 15 giorni dall'adozione delle ordinanze del Commissario straordinario per contrastare l'avanzamento di

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

quanto previsto dalle ordinanze n. 7 e n. 8 del 2022 e n. 27/2023 emanate dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica,

di dichiarare, come richiesto dal Comune di Albano Laziale con deliberazione n. 48/2023, l'istituzione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale sul sito della discarica di Roncigliano ai sensi della citata legge regionale n.13/2019.

Al Presidente del Consiglio della Regione Lazio

di trasmettere al Consiglio la presente petizione finalizzata a:

a stimolare la Giunta, attraverso opportuni atti di indirizzo, ad avvalersi delle prerogative che la disposizione di cui all'articolo 13 comma 2, secondo capoverso del citato articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022 attribuisce alla Regione Lazio ovvero della facoltà di esprimersi entro i 15 giorni dall'adozione delle ordinanze del Commissario Straordinario per contrastare l'avanzamento di quanto previsto dalle ordinanze n. 7 e n. 8 del 2022 e n. 27/2023 emanate dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica;

di sostenere presso la Giunta, attraverso opportuni atti di indirizzo, la richiesta del Comune di Albano Laziale avanzata con deliberazione n. 48/2023, l'istituzione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale sul sito della discarica di Roncigliano ai sensi della citata legge regionale n.13/2019.

Alla Commissione Europea

Di verificare, direttamente sulla base della presente denuncia o su mandato del Parlamento europeo, tra i destinatari di questa petizione, la compatibilità della realizzazione di un impianto di incenerimento di capacità pari a 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l'anno destinato a funzionare almeno fino al 2055 di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica n. 7/2022, n. 8/2022 e n. 27/2023 con:

- la normativa europea in materia di rifiuti e con il regolamento relativo agli obiettivi climatici definiti dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021;
- gli obiettivi ambientali europei, considerato che l'incenerimento dei rifiuti causa, a lungo termine, danni ambientali significativi;
- il principio di precauzione, che sarebbe violato con la realizzazione di tale impianto.

Al Parlamento Europeo

Di esaminare urgentemente, attivando al riguardo anche la tempestiva verifica della Commissione europea, la compatibilità della realizzazione di un impianto di incenerimento di capacità pari a 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l'anno destinato a funzionare almeno fino al 2055 di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica n. 7/2022, n. 8/2022 e n. 27/2023 con:

PETIZIONE POPOLARE CONTRO L'INCENERITORE DI ROMA

- la normativa europea in materia di rifiuti e con il regolamento relativo agli obiettivi climatici definiti dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021;
- gli obiettivi ambientali europei, considerato che l'incenerimento dei rifiuti causa, a lungo termine, danni ambientali significativi;
- il principio di precauzione, che sarebbe violato con la realizzazione di tale impianto.

di promuovere ampio dibattito al suo interno, finalizzato all'introduzione di una moratoria generale per nuovi impianti di incenerimento nell'Unione europea e rivedere i vigenti limiti di emissioni, non più sufficienti a tutelare la salute;

di garantire il rispetto di ogni diritto individuale e collettivo tutelato dai Trattati e dal diritto dell'Unione europea, che risultano suscettibili di lesione e di adottare ogni atto o iniziativa adeguati alla loro salvaguardia.